

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI MASSIMENO	PROVINCIA DI TRENTO
	<i>Rep. n. 353 Scrittura privata autenticata</i>	
	CONTRATTO DI COTTIMO per l'affidamento dei "Lavori per la messa in sicurezza del	
	patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla	
	strada di collegamento Giustino-Massimeno". (CUP J34H20000780005 - CIG	
	83953573C3). -----	
	Tra le parti:	
	1. BELTRAMI ENRICO , nato a Tione di Trento (TN) il 16/05/1964, domiciliato per la	
	carica presso il Comune di Massimeno, codice fiscale e partita IVA n. 00270960222, il	
	quale interviene ed agisce esclusivamente in rappresentanza dello stesso nella sua	
	qualità di Sindaco ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del vigente Statuto comunale. ---	
	2. BONORA MARCO , nato a Riva del Garda (TN) il 12/10/1970, il quale interviene ed	
	agisce nella sua qualità di legale rappresentante, Amministratore Unico, dell'Impresa	
	F.LLI BONORA S.R.L. con sede in Arco (TN), via Ovo n. 38, partita iva, codice fiscale e	
	numero iscrizione al Registro delle Imprese 01166620227, numero REA TN - 120000. -	
	PREMESSO:	
	- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 49 dd. 04/08/2020 è	
	stato approvato in linea tecnica ed a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei "Lavori per la	
	messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico	
	acque bianche sulla strada di collegamento Giustino-Massimeno" e disposto che i lavori	
	venissero affidati in economia tramite confronto concorrenziale mediante gara telematica	
	con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 e	
	ss.mm. e degli art. 174 e seguenti del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. -----	
	- Che l'importo complessivo a base di gara ammontava ad Euro 69.020,00.=	
	1	

	(sessantanovemilaventi/00),, di cui Euro 66.949,40.=	
	(sessantaseimilanovecentoquarantanove/40) soggetti a ribasso ed Euro 2.070,60=	
	(duemilasettanta/60) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. -----	
	- Che i lavori, come risulta dal verbale delle operazioni di gara di data 19/08/2020, sono	
	stati affidati all'impresa F.LLI BONORA S.R.L., con sede in Arco (TN), avendo la stessa	
	offerto, sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior	
	ribasso percentuale pari al 4,000% . -----	
	- Che , ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del Foglio Patti e condizioni e per le	
	motivazioni contenute nella soprarichiamata determinazione del Responsabile del	
	Servizio Tecnico n. 49/2020, per l'esecuzione dei lavori in questione non era ammesso il	
	subappalto.-----	
	- Che l'Impresa F.LLI BONORA S.R.L. è iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed	
	Artigianato di Trento numero REA TN - 120000. -----	
	- Che si è provveduto al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal legale	
	rappresentante dell'Impresa in sede di offerta, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del	
	D.P.R. 445/2000. -----	
	- Che in data odierna è stato sottoscritto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale	
	e dal legale rappresentante dell'Impresa il verbale prescritto dall'art. 45, 5° comma, del	
	D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg attestante il permanere delle condizioni che consentono	
	l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto. -----	
	- Che nel testo del presente atto, ove brevità lo richieda, il Comune di Massimeno e	
	l'Impresa F.LLI BONORA S.R.L. saranno chiamati anche, rispettivamente,	
	"Amministrazione" e "Impresa". -----	
	- Dall'avviso di gara esperita risulta che l'importo di aggiudicazione, IVA esclusa, è pari	
	ad Euro 66.342,02 (sessantaseimilatrecentoquarantadue/02) di cui Euro 2.070,60=	
	2	

(duemilasettanta/60) per oneri sicurezza. -----

- Che l'impresa aggiudicataria ha provveduto a presentare la Polizza di Responsabilità Civile richiesta. -----

- Che l'impresa aggiudicataria ha presentato, al prot. 2384 di data 10/09/2020, il Piano Operativo di Sicurezza Sostitutivo contenente anche i documenti integrativi "Misure di prevenzione e protezione Covid-19". -----

- Che l'importo complessivo del contratto ammonta a presunti Euro 66.342,02 + IVA, di cui Euro 64.271,42 per lavori ed Euro 2.070,60 per oneri della sicurezza comprensivi dei costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19. -----

CIÒ PREMESSO

le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto di cottimo. -----

ART. 1

Quanto riportato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

ART. 2

L'Amministrazione affida, mediante il sistema del cottimo, all'Impresa che accetta, i lavori indicati in premessa, conformemente alla documentazione progettuale oggetto di gara e depositata presso l'Amministrazione. -----

L'importo complessivo del contratto di cottimo, comprensivo anche degli oneri della sicurezza per le misure Covid-19, ammonta ad Euro **66.342,02.=** (sessantaseimilatrecentoquarantadue/02) + IVA nella misura di legge come in premessa citato. -----

L'importo di contratto potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione conformemente alle risultanze degli atti di contabilità. I prezzi sono da ritenersi fissi e invariabili per tutta

la durata del contratto. Non è ammessa la revisione dei prezzi salve le disposizioni recate
dall'art. 46 ter della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. -----

ART. 3

L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola
d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, con i migliori materiali e secondo le
istruzioni e le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. -----

ART. 4

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di **45** (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto
dall'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni. La penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo –
imputabile a fatti dipendenti dall'Impresa – oltre il termine fissato di ultimazione dei lavori
è pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, come previsto all'art. 9 del
Foglio Patti e Condizioni. -----

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse
dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, su richiesta espressa dell'Impresa,
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto di ultimazione
dei lavori, sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non
imputabili all'Impresa e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 124 del D.P.P. 11
maggio 12, n. 9-84/Leg. -----

ART. 5

Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento sarà effettuato in unica soluzione
finale, ad avvenuta prestazione. All'atto del pagamento sarà corrisposta all'impresa
anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza. -----

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Foglio Patti e condizioni e dell'articolo 31,
comma 2 della L.P. 2/2016 l'Impresa non è pertanto tenuta alla presentazione della

garanzia definitiva .-----

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale e agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo dell'Impresa e nei confronti della stessa. -----

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. n. 145/2000, l'Impresa indica nel Sig. Bonora Marco, individuato nel preambolo del presente atto, il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dall'Amministrazione in base al presente contratto. -----

ART. 6

Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/10, n. 136.-----

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. -----

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA (art. 3 comma 3 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. -----

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti

dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità ed il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono

anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse

pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del

conto alle commesse pubbliche. -----

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o

postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, i seguenti codici: CUP:

J34H20000780005- CIG: 83953573C3. -----

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso

sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni

di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o

comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. -----

ART. 7

In caso di inadempimento o violazione da parte dell'Impresa degli obblighi assunti con il

presente contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione dello stesso, ai sensi degli

artt. 58.4 e 58.5 della L.P. 10 settembre 93 n. 26 e dell'art. 30 del Foglio Patti e

condizioni. -----

ART. 8

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Impresa si obbliga

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i

lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. -----

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse. L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del

rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. -----

Per l'esecuzione dei lavori oggetto di questo contratto, l'appaltatore si impegna ad

applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e

provinciali in materia, così come espressamente previste nel POS sostitutivo presentato

dall'appaltatore stesso e depositato agli atti dell'Amministrazione al prot. comunale n.

2384 di data 10/09/2020.

ART. 9

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, con l'esclusione

dell'aliquota IVA, vengono assunte dalla ditta senza diritto di rivalsa nei confronti

dell'Amministrazione. -----

La stipulazione del presente atto negoziale avviene mediante scrittura privata autenticata.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta di registro

in misura fissa ai sensi dell'art. 40 comma 1 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm. -----

ART. 10

Costituisce parte integrante del presente contratto il Foglio patti e Condizioni, Allegato A).

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente

allegati: -----

- gli elaborati di progetto approvati con determinazione del Responsabile del Servizio

Tecnico n. 49 dd. 04/08/2020 indicata in premessa; -----

- il piano operativo di sicurezza redatto secondo l'art. 89 lettera h) del D.Lgs. 09 aprile

2008 n. 81 e s.m.i.; -----

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, assume di aver preso visione e

conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il

contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa. -----

ART. 11

Per quanto non espressamente disciplinato dalle parti, al presente contratto si applicano le seguenti disposizioni: la L.P. 09.03.2016, n. 2, la L.P. 10 settembre 1993 n. 26, il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. -----

ART. 12

L'Impresa dichiara di aver preso visione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Massimeno consultabile sul sito internet comunale al seguente link: [http://www.comune.massimeno.tn.it/ Amministrazione-Trasparente/ Disposizioni-generalis/ Atti-generalis](http://www.comune.massimeno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis) e di uniformarsi alle disposizioni dello stesso. -----

Redatto in forma informatica, letto, accettato e sottoscritto digitalmente dalle parti. -----

PER IL COMUNE DI MASSIMENO

Il Sindaco Enrico Beltrami *(firmato digitalmente)*

PER L'IMPRESA

Il legale rappresentante, Amministratore Unico Marco Bonora *(firmato digitalmente)*

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI

Io sottoscritta Lochner dott.ssa Paola, Segretario della Gestione Associata, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte il Comune di Massimeno, ed autorizzata, nel caso di scritture private ad autenticarne le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 137 della L.R. 03/05/2018 n. 2, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia delle parti d'accordo tra loro e con il mio consenso-----

CERTIFICO

Che i signori: -----
- Beltrami Enrico, nato a Tione di Trento (TN) il 16/05/1964, il quale interviene ed agisce in questo atto non in nome proprio bensì in rappresentanza del Comune di Massimeno, con sede in Massimeno, Via della Chiesa n. 3 – C.F. 00270960222 ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale, in qualità di Sindaco; -----
- Bonora Marco, nato a Riva del Garda (TN) il 12/10/1970, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante, Amministratore Unico dell'Impresa F.LLI BONORA S.R.L. con sede in Arco (TN), via Ovo n. 38, partita iva, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese 01166620227, numero REA TN - 120000, quale parte affidataria; -----

Della cui identità personale e validità dei certificati di firma utilizzati dalle stesse, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno sottoscritto oggi in mia presenza, mediante l'apposizione di firma digitale, l'atto che precede. -----

L'UFFICIALE ROGANTE Lochner dott.ssa Paola *(firmato digitalmente)*



COMUNE D MASSIMENO

PROV. DI TRENTO
SEDE: VIA DELLA CHIESA, 3 - 38086 MASSI
TEL 0465-501247 FAX 0465-51214
E-mail: c.massimeno@comuni.infotn
C.F. 00270960222

Allegato "A" al Contratto Rep. n. 353-Scrittura privata
autenticata.

IL SINDACO
- Beltrami Enrico -
(firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della Ditta F.lli Bonora S.r.l.
- Bonora Marco -
(firmato digitalmente)

OGGETTO: "Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla strada di collegamento Giustino-Massimeno".

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera avente ad oggetto il **"Lavori per la messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante risanamento tubazione di scarico acque bianche sulla strada di collegamento Giustino-Massimeno."**

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente foglio patti e prescrizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 176 comma 1 lettera "a" del regolamento attuativo emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 15/05/2012, mediante **cottimo fiduciario**.
4. Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata.
5. I principali atti normativi di riferimento per il contratto:
 - la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche "legge provinciale") e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg);
 - la L.P. n. 2 del 2020;
 - la L.P. n. 02 del 2016;
 - il D.Lgs n. 50 del 2016;
 - il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
 - il D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di Euro **69.020,00** come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 66.949,40	sessantaseimilanovecentoquarantanove/40
Oneri per la sicurezza comprensivi dei costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.070,60	duemilasettanta/60
Totale lavorazioni	€ 69.020,00	sessantanovemilaventi/00

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza comprensivi dei costi della sicurezza generale per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta, stimati in Euro 2.070,60 (dicorsi Euro duemilasettanta/60), somma che non è soggetta a ribasso d'asta.
3. Come disposto dall'art. 60, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 34 della L.P. 26/93 e s.m. se l'importo dei lavori è inferiore o pari a 150.000,00 euro, per le imprese che partecipano alle procedure di affidamento la qualificazione è sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri paesi, da un'iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.

Sono comunque demandate al bando di gara le definizioni relative ai requisiti necessari per la partecipazione all'appalto.

Art. 3

Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.
2. Qualora le quantità effettivamente eseguite comportino aumenti dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm..
4. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 23 del presente foglio patti e prescrizioni.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4

Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'art. 97 del D.P.P. n. 9-84/2012, formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - il presente foglio patti e condizioni;
 - la relazione tecnico-illustrativa;
 - il quadro economico;

Art. 5

Disposizioni generali riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 6

Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli articoli 119 e seguenti del D.P.P. 11/05/2012, n.984/Leg. E' fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell'articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta. **L'inizio dei lavori dovrà essere non più tardi del 15 settembre 2020.**
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 7

Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **45 (quarantacinque)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Art. 8

Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg.
3. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
4. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo.
5. In tal caso non é riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.
7. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13.

Art. 9

Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a **1,00%** (Unopermille) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% di tale importo, al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. Qualora il ritardo nell' adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all' articolo 58.4 della L.P.26/1993.

Art. 10

Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:
 - a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Foglio Patti e Prescrizioni;
 - d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 11

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della L.P. 26/1993.
2. L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della L.P. 26/1993.

Art. 12

Risarcimento dei danni per risoluzione del contratto

L'appaltatore è, in ogni caso, obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13 Anticipazione

Non è dovuta alcuna anticipazione ai sensi di quanto disposto all'art. 52, comma 10bis della L.P. n. 26/1993 e ss.mm.

Art. 14 Pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 10 bis della L.P. 26/93 e s.m., 10 bis. il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale della ditta, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

Art. 15 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 90 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista e della certificazione di corretta posa ed installazione.
2. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:
 - ai sensi dell'art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del D.P.P.. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all'ultimo S.A.L. liquidato;
 - della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
 - della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.
4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento **del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale, attivando le procedure di intervento sostitutivo, disciplinata dalla normativa nazionale;

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

Art. 16

Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della L.P. 26/1993.
2. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58.11 della L.P. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le accessioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 17

Cauzione Provvisoria e Definitiva

1. Non è dovuta la presentazione della **cauzione provvisoria**, trattandosi di appalto di importo inferiore a un milione di Euro ai sensi dell'art. 31 comma 2 L.P. 2/2016.
2. A norma dell'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016 non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in quanto per l'opera in questione è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.

Art. 18

Coperture Assicurative

1. Non sono presenti specifiche situazioni di rischio, e pertanto non si richiede la stipula delle polizze assicurative di cui al comma 1 dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m.. E' comunque richiesta, alla stipula del contratto, la presentazione di una **Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile** con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (dicesi Euro unmilione cinquecentomila).

CAPO 6 - VARIAZIONI

Art. 19

Variazione al progetto

1. Le singole quantità di progetto esposte nel computo metrico estimativo potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere sopprese nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 127 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. n. 26/93 e dell'art. 126 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. Le variazioni ai lavori proposte dall'Appaltatore e accettate dall'Amministrazione comporteranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l'ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo.
4. Nel caso di varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore si applica l'art. 51 bis della L.P. 26/1993.

Art. 20

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nei limiti previsti dall'art. 27 della L.P. n. 2/2016, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore.
2. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell'art. 152 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 21

Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 22

Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs 81/08, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore, se nominato, non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore, se nominato, non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 23

Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima della stipula del contratto.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 24

Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 25

Subappalti e Cottimi

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
3. Non ammesso il subappalto.

Art. 26

Responsabilità in materia di subappalto

1. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 27

Identificabilità dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

Art. 28

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
3. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva e dell'attestazione di regolarità retributiva.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 29

Controversie

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall'art. 58.12 della L.P. 26/1993 e s.m.. Qualora

l'accordo bonario non venga raggiunto, il foro competente è quello di Trento. E' escluso l'arbitrato.

Art. 30

Cause espresse di risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della L.P. 26/1993 anche nei seguenti casi:
 - a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
 - b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dall'articolo 58.4 della L.P. 26/1993 con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
 - c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall'articolo 58.4 della L.P. 26/1993, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 31

Ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione lavori.
2. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori, da redigere **entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori**.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 32

Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in

materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 33

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali di cui all'art. 100 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg.
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
 - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Foglio Patti e Prescrizioni si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 34
Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.**
2. In caso di norme del foglio patti e condizioni tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Massimeno, 04/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ing. Angela Chiodega
(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)